

**Legge 30 Dicembre 1986 n.943  
T.U.L.P.S. (artt.142 151)**

- **Legge 28.02.1990 n.39**
- **(Legge Martelli)**
- **- Accesso di tutte le cittadinanze allo status di rifugiato**
- **- Previsione dei motivi d'ingresso**
- **Turismo; b) Studio; c) Cure Mediche; d) Lavoro;**
- **e) Culto; f) Motivi familiari**
- **- Programmazione dei flussi d'ingresso**
- **- Previsione dei visti d'ingresso**
- **- Obblighi del vettore**

- **SANATORIE**
- '90 ® (*Legge Martelli*)
- '95 ® (*Legge 617/96*)
- '98 ® (*D.P.C.M. 16/10/98*)
- '02 ® (*Legge Bossi-Fini*)

- **Legge 40/98**
- ***Legge Turco Napolitano***
- ***Regolamento d'attuazione***
- **D.P.R. 394/99 mod.dal 334\04**
- **DLGS 286/98**

- **Legge 222/2002**
- ***(L. Bossi – Fini)***
- **REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO**
- **EMERSIONE E LEGALIZZAZIONE**
- **EFFETTIVITA' DELL'ESPULSIONE**

- **Legge 30/07**

- **DECRETO LEGISLATIVO 92/08**
- **DECRETO LEGISLATIVO 11/09**

Si inoltrano presso lo sportello le richieste di:

*Rilascio/rinnovo permessi di soggiorno per*

- *Minore età;*
- *Assistenza al minore (art. 31 comma 3 D. Lg.vo 286/98);*
- *Cure mediche (art. 19 comma 2 lett. d D. Lg.vo 286/98);*
- *Rinnovo cure mediche e/o conversione in famiglia (artt. 19 e 30 comma 1 lett d – D. Lg.vo 286/98);*
- *Familiari art. 19 comma 2 lett. c D. Lg.vo 286/98 I ISTANZA;*
- *Umanitari / protezione sussidiaria (rinnovo);*
- *Asilo Politico I ISTANZA;*
- *Richiesta status apolidia;*
- *Vacanze lavoro;*
- *Permessi di soggiorno urgenti in attesa di rilascio P.S.E.*



## Visto di ingresso

Il visto è l'autorizzazione concessa allo straniero per l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana. E' stampato su carta adesiva e si applica sul passaporto o altro documento di viaggio (pdf 20 Kb) del richiedente.

Alla domanda di visto deve essere allegata una foto formato tessera, un documento di viaggio valido e, dove richiesto, la documentazione specifica per il tipo di visto richiesto.

Lo straniero deve obbligatoriamente indicare:

- finalità del viaggio;
- mezzi di sostentamento per il viaggio ed il soggiorno;
- condizioni di alloggio

Il visto è rilasciato dalle ambasciate e dai consolati italiani nello stato di origine o della stabile residenza dello straniero. Non è possibile il rilascio del visto (né la proroga) allo straniero che già si trovi in Italia.

I cittadini di alcuni Paesi(pdf 19 Kb) **non sono obbligati** a richiedere il visto d'ingresso per soggiorni per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva purchè **non superiori a 90 giorni**. (pdf 19kb)

Diversamente, cittadini di altri Paesi (pdf 14kb) hanno **sempre l'obbligo di visto**.

Visto per soggiorni brevi fino a 90 giorni (Visto Schengen uniforme).

Il visto Schengen consente il transito o il **breve soggiorno fino a 90 giorni**.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.

Visto per soggiorni di lunga durata. (Nazionali)

Per tutti i soggiorni di lunga durata (**oltre 90 giorni**) gli stranieri devono avere sempre il visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno.

Questi tipi di visto sono validi per **soggiorni superiori a 90 giorni** con uno o più ingressi in Italia e per l'eventuale transito (per non più di cinque giorni) attraverso il territorio degli Stati Schengen.

Tipologie di Visto.

## TIPOLOGIE DI VISTO:

Sono 20 le tipologie di visto d'ingresso: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

- Visto tipo A: transito aeroportuale
- Visto tipo B: transito
- Visto tipo C: soggiorni di breve durata o di viaggio fino a 90 giorni, con uno o più ingressi.
- Visto tipo D: soggiorni superiori a 90 giorni.





**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Questura di

0723644 AB

**PERMESSO DI SOGGIORNO PER STRANIERI**  
**FOREIGNERS' PERMIT OF STAY**

[Empty box for identification number]

**COGNOME**  
 SURNAME

**NOME**  
 NAME

**LUOGO NASCITA**  
 PLACE OF BIRTH

**DATA**  
 DATE

**CITTA' DI NASCITA**  
 PLACE OF BIRTH

**STATO CIVILE**  
 CIVIL STATUS

**REFUG.**  
 REFUGEE

**FOTO**

Terzo  
 ufficio

**RESIDENZA ESTERO**  
 RES. IN THE COUNTRY OF ORG.

**RESIDENZA ITALIA - COMUNE**  
 ADDRESS IN ITALY - COMMUNE

**PROV.**  
 COUNTY

**INDIRIZZO**  
 ADDRESS

**DOCUMENTO**  
 DOCUMENT

**NUMERO**  
 NUMBER

**SCADENZA**  
 VALID UNTIL

**RELASCIATO DA**  
 ISSUED BY

**DATA**  
 DATE

**INGRESSO ITALIA - DATA**  
 ENTRY IN ITALY - DATE

**FRONTERA**  
 BORDER OF

**VISTO**  
 VISA

**RELASCIATO DA**  
 ISSUED BY

**SCADENZA**  
 VALID UNTIL

**MOTIVO DEL VISTO INGRESSO**  
 REASON OF VISA

**MOTIVO DEL SOGGIORNO**  
 REASON OF STAY

**MEZZI SOSTENTAMENTO**  
 MEANS OF SUPPORT

**CONIUGE**  
 WIFE/HUSBAND

**PERSONE A CARICO CONVIVENTI**  
 PERSONS BEING CARED FOR, IF LIVING TOGETHER

**REFERENZE IN ITALIA**  
 REFERENCES IN ITALY

**PRIMO PERMESSO**  
 FIRST PERMIT

**SCADENZA**  
 VALID UNTIL

**RINNOVO/AGGIORNATO**  
 LAST RENEWAL/REVISION

**SCADENZA**  
 VALID UNTIL

**DATA**  
 DATE

**FIRMA DEL DICHIARANTE**  
 SIGNATURE OF THE HOLDER

**L'AUTORITA' DI P.S.**  
 POLICE AUTHORITY



- **PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**
- **Normativa di riferimento**
- **Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 e successive. modifiche ed integrazioni.**
- **Regolamento del Consiglio Europeo 18.02.2003, nr 343.**
- **Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2004, nr. 303.**
- Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
- 
- **Decreto Legislativo 30 maggio 2005, nr. 140.**
- Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri.
- **Decreto Legislativo 19.11.2007, nr. 251.**
- Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
- **Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, nr. 25.**
- Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
- **Decreto Legislativo 03 ottobre 2008, nr. 159.**
- Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, nr 25.
-

- **AUTORITA' COMPETENTI**
- **Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo.**
- **Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.**
- **Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Unità Dublino.**
- **Uffici di Polizia di Frontiera.**
- **Questure.**

- **COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE.**
- **BARI:** competente sulle domande presentate nelle provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
- **CASERTA:** competente per le domande presentate nelle regioni Campania e Molise.
- **CROTONE:** competente per le domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata.
- **FOGGIA:** competente per le domande presentate nelle provincie di Foggia e Barletta-Andria-Trani;
- **GORIZIA:** competente per le domande presentate nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige.
- **MILANO:** competente per le domande presentate nella regione Lombardia.
- **ROMA:** competente per le domande presentate nelle regioni Lazio, Abruzzo, Sardegna, Toscana Marche e Umbria.
- **SIRACUSA:** competente per le domande presentate nelle provincie di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta e Catania.
- **TORINO:** competente per le domande presentate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.
- **TRAPANI:** competente per le domande presentate nelle provincie di Agrigento, Enna, Messina, Palermo e Trapani

- **DOMANDA D'ASILO PRESENTATA DI MINORE NON ACCOMPAGNATO**
- Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve procede come di seguito indicato:
- sospende la procedura ed informa il Tribunale per i minorenni, il Giudice tutelare e il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero della solidarietà sociale;
- informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del sistema di protezione stesso.
- Il giudice tutelare, entro 48 ore dalla comunicazione del Questore, nomina un tutore il quale prende immediato contatto con la Questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento .
- .



- **COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE.**
- Competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le Commissioni territoriali.
- La commissione provvede al colloquio con il richiedente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i successivi tre giorni feriali.
- 
- Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 23, 29 e 30 del D. L.vo 25/08 e succ. modif., la Commissione adotta una delle seguenti decisioni:
- accoglie la domanda e riconosce lo status di rifugiato ovvero la protezione sussidiaria;
- rigetta la domanda qualora non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dalla legge;
- rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;;
- Non accoglie la domanda ma ritiene che sussistono gravi motivi di carattere umanitari. In tal caso trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5 comma 6 del D. L.vo 286/98.

## • COMPETENZE DEGLI UFFICI DI POLIZIA

- Gli uffici competenti a ricevere le domande sono le Questure e gli uffici di Polizia di Frontiera
- Gli uffici di Polizia di Frontiera che ricevono la domanda d'asilo, inviano lo straniero alla Questura competente per territorio.
- La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale (mod C3), a cui e' allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251
- Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
- Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale.

## • IMPUGNAZIONE

- Avverso la decisione della Commissione territoriale e' ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro.
- Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in camera di consiglio
- La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.
- La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ovvero avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 22, comma 2 e dell'art 32 comma 1 lett b-bis, non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente puo' tuttavia chiedere al tribunale, la sospensione del provvedimento quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile. Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20.
- La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso, al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2, lettera b) e c) e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera b) e c), o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino all' adozione dell'ordinanza di cui al comma 7.
- Avverso la sentenza pronunciata dal tribunale il ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
- Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, puo' disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando ricorrano gravi e fondati motivi.
- Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.

- ACCOGLIENZA E TRATTENIMENTO

- Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

a) quando e' necessario verificare o determinare la sua nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

- b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
- c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
- Nel caso di cui alla lettera a), il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.
- E' disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98 del richiedente:

a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite;

c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

- Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore con le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286